



Agli Studenti e loro genitori
All'albo di Istituto
Al Sito web di istituto

Oggetto: Operazione trasparenza. Tasse scolastiche e contributi. Assicurazione scolastica integrativa.

Con la presente comunicazione si intendono fornire alcuni chiarimenti in merito al pagamento delle tasse scolastiche da parte degli studenti e la facoltà, riconosciuta alle scuole, di chiedere alle famiglie il versamento di contributi volontari e la richiesta della quota per l'assicurazione integrativa scolastica.

TASSE ERARIALI

Le tasse scolastiche sono dovute solo per la frequenza del quarto e del quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Infatti la legge prevede che la scuola pubblica sia gratuita fino all'età dell'obbligo scolastico, quindi devono essere pagate e documentate solo dalle famiglie che iscrivono i propri figli al **4^a e 5^a anno di liceo**.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 maggio 1990, gli importi delle tasse scolastiche, convertiti in euro, sono:

- **tassa di iscrizione: € 6,04;**
esigibile all'atto dell'iscrizione, non è rateizzabile ed è devoluta interamente all'erario. Non può essere rateizzata e in caso di trasferimento dello studente ad altra scuola è comunque riconosciuto valido dalla nuova scuola;
- **tassa di frequenza: € 15,13;**
esigibile all'atto dell'iscrizione, non è rateizzabile ed è devoluta interamente all'erario. Non può essere rateizzata e in caso di trasferimento dello studente ad altra scuola è comunque riconosciuto valida dalla nuova scuola;
- **tassa per esami di idoneità, integrativi, ed esami finali di Stato: € 12,09;**
deve essere corrisposta direttamente alla scuola attraverso il sistema Pago Pa, servizi in rete, in un'unica soluzione al momento della presentazione degli esami di Stato, entro, quindi **il 25.11.23**.

– **tassa di rilascio dei relativi diplomi: € 15,13;**

il versamento della tassa deve essere dimostrato al momento del ritiro del diploma di Stato.

Diritto all'esonero.

Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può essere consentito:

- **per meriti scolastici:** al conseguimento allo scrutinio finale di una media pari a 8/10;
- **per motivi economici,** gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari il cui ISEE è pari o inferiore a 20 mila euro;
- **per appartenenza a speciali categorie di beneficiari:** a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro; b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro; c) ciechi civili.
- L'esonero è concesso inoltre a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.

CONTRIBUTI SCOLASTICI

I contributi scolastici non sono tasse e quindi non hanno carattere impositivo, ma sono finalizzati all'arricchimento dell'offerta formativa, per questi si rimanda integralmente alla nota della scrivente prot. n. 4540 del 26.09.23 pubblicata sul sito scolastico.

Comunque, ai sensi dell'articolo 5, comma 11, del decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, è pubblicato sul sito Internet dell'istituzione scolastica, nella sezione "Amministrazione trasparente", il programma annuale, comprensivo della relazione illustrativa recante, tra l'altro, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate del contributo volontario delle famiglie. Analoghi adempimenti sono previsti in fase di redazione del conto consuntivo e della relativa relazione illustrativa, come disposto dall'articolo 23, comma 5, del decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129.

ASSICURAZIONE STUDENTI

L'art. 18 del Decreto Lavoro, convertito nella legge n.85 del 3 luglio 2023, che al Capo II contiene una serie di interventi in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, stabilisce, limitatamente all'a.s. 23/24, un'estensione dell'ambito di applicazione dell'assicurazione INAIL contro gli

infortuni nei settori dell'istruzione e della formazione, finora limitata agli ambienti di laboratorio e alle palestre. Infatti il MIM ha promosso una campagna informativa sulle reti radio e tv della Rai, oltre che sui *canali social*.

Nell'apprezzare questa estensione assicurativa da parte dello Stato, sempre attraverso l'INAIL, anche a causa dei gravi infortuni, alcuni mortali, avvenuti a studenti impegnati in attività scolastiche e di alternanza scuola lavoro, questa scuola ha comunque intenzione a continuare a stipulare polizza **assicurativa integrativa** e ha chiesto alle famiglie il versamento di una quota, vincolata, per singolo studente.

Infatti l'assicurazione INAIL non copre la responsabilità verso terzi, che tutela le famiglie dai danni causati dai propri figli a cose.

La polizza assicurativa integrativa scolastica, che copre tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche, interscolastiche realizzate dalla scuola, sia all'interno che all'esterno, compatibilmente e/o in conformità alla vigente normativa scolastica, comprese quelle previste dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) realizzate e messe in atto dall'Istituto Scolastico anche in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti, rimane, infatti, l'unico mezzo di compensazione e tutela per le famiglie, sia per i danni causati dai loro figli a terzi, sia per i danni da essi subiti che non rientrano nelle fattispecie previste dall'assicurazione antinfortunistica obbligatoria INAIL, dello Stato.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giuliana Colucci